



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 04-12-2017	OGGETTO: Delibera d' indirizzo: (a) per la cessione delle azioni di Poliservice s.p.a. nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a.; (b) di rinuncia all'esercizio del diritto di opzione in quanto socio di Poliservice s.p.a. sulla cessione delle azioni di Poliservice s.p.a. nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a.; (c) per la operazione di fusione omogenea per incorporazione di COSEV Servizi s.p.a. da parte di Poliservice s.p.a.; (d) di modifiche di statuto di Poliservice s.p.a. sia con riferimento al d. lgs. 175/2016 sia post fusione con particolare riferimento alle categorie di azioni; (e) al ripristino della misura primigena assestata del socio privato di Poliservice s.p.a. con rinuncia al diritto di opzione; (f) in materia di contenimento dei costi totali di funzionamento post fusione; (g) compensi agli organi sociali post fusione.
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre**, alle ore **20:30**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	FARINELLI PAOLA	P
GATTI CARLA	P	PELLICIONI LUDOVICA	A
DI EMIDIO CHIARA	P	DI SABATINO GIORGIO	P
CIAVATTA MARIO	P		

PRESENTI

12

ASSENTI

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUCA DI EUGENIO.**

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto,

- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- il d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), in acronimo anche definito come TUEL ;
- il d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*);
- il DPR 184/2006 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*);
- il dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il d.lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- il d.lgs. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d.lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), con particolare riferimento all' art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9;
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), così detto TUSPP, con particolare riferimento agli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. c) e 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*);
- la l. 232/2016 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*);
- le leggi regionali in materia di gestione del servizio di rifiuti solidi urbani (RSU), in esecuzione del d. lgs. 152/2006;
- lo statuto di questo ente locale;
- lo statuto in essere di COSEV Servizi s.p.a.;
- lo statuto in essere di Poliservice s.p.a.;

- i contratti di servizio in essere con COSEV Servizi s.p.a.;
- i contratti di servizio in essere con Poliservice s.p.a.;
- il codice civile;
- l' art. 97 Costituzione;
- il bilancio consuntivo 2015 dell' incorporante;
- il bilancio consuntivo 2015 dell' incorporata;

considerato,

- che i Comuni soci dell'incorporata sono anche soci dell'incorporante, e noto che in quest'ultima sono soci altri tre enti locali oltre che un soggetto privato non stabile individuato con procedura competitiva;
- che nessuna delle due società di cui trattasi ha emesso azioni quotate nei mercati regolamentati;
- che COSEV Servizi s.p.a. è una società di diritto privato come da titolo V, libro V del codice civile, attiva nel servizio pubblico locale d' interesse generale a rete di rilevanza economica della distribuzione gas naturale ai sensi del regime transitorio di cui all' art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*), d.lgs. 164/2000 e leggi correlate, il quale gode di diritti esclusivi;
- che Poliservice s.p.a. è una società di diritto privato come da titolo V, libro V del codice civile, attiva in una pluralità di servizi pubblici locali d' interesse generale, di rilevanza economica con particolare riferimento al servizio a rete di rifiuti solidi urbani come da d.lgss. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e leggi correlate, la quale gode di diritti esclusivi o speciali;

preso atto,

- che l' incorporante deve adeguare il proprio statuto sociale anche alle previsioni del d. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e del d.lgs. 175/2016 (TUSPP);
- che la fusione, in quanto tale, non altera la percentuale di partecipazione al capitale del socio privato minoritario non stabile dell' incorporante;
- che in sede di assemblea straordinaria di fusione saranno anche contestualmente approvate una platea di specifiche modifiche statutarie a partire dall' introduzione delle categorie di azioni e aspetti connessi e conseguenti tra soci di categoria A (i soci pubblici dell' incorporante *ante* fusione), il socio di categoria B (il socio privato non stabile individuato con procedure competitive per i servizi pubblici locali oggetto di qualificazione in sede d' ingresso nel capitale, i soci di categoria C (i soci pubblici dell' incorporata per il servizio di distribuzione gas naturale nelle more della gara d' ambito territoriale minimale di cui al dMSE 226/2011 recante *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*);
- che le modifiche di statuto dell' incorporante ai fini del TUSPP interessano del titolo I, gli artt. 1, cc. 1, 2, cassando il c. 4; l'art. 4, c. 1, introducendo i cc. 2, 3 e 4; del titolo II, l'art. 9, c. 1; del titolo III, l'art. 15, c. 6; del titolo IV, gli artt. 16, c. 1, introducendo i cc. 2 e 3; l'art. 17, cc. 1 e 4; l'art. 18, cc. 3, 5, 6 e 9, sostituendo i cc. 7 e 8 e introducendo i cc. 10, 11 e 12; l'art. 19 cc. 1, 2 e 3, lett. da a) a d), ed introducendo i cc. da 4 a 8; l'art. 20, c. 1; l' art. 21, c. 1; l'art. 23, cc. 1 e 2; il titolo V (intervenendo anche sulla rubrica di detto titolo), art. 24, cc. (e relativa rubrica), 3 e 4; art. 25, c. 1, lett. f) inserendo *ex novo* e scalando di conseguenza ed eliminando la precedente lettura s) e c. 2; art. 26 (tutto *ex novo*) e poi scalando il numero dei successivi articoli; il titolo VI, art. 27, cc. 1 e 3; l'art. 28, cc. 1 e 2; il titolo VIII, art. 32, c. 1, lett. a); il titolo IX, art. 33, c. 3; il titolo X, art. 40, introducendo il c. 2;
- che le altre modifiche di statuto interessano la disciplina delle categorie di azioni come da titolo: Capitale sociale; Organi sociali (assemblea speciali, numero amministratori, poteri dell'organo amministrativo, compensi e rimborsi spese, amministratore delegato funzioni e nomina), Esercizio sociale, Modulo Gestorio;
- che le procedure competitive per la ricerca del socio privato nella incorporante ne attribuivano un capitale pari al 48 per cento del totale e che le note operazioni di finanza straordinaria

succedutesi hanno via via comportato una riduzione di tale misura, è ritenuto ragionevole (così come sarà anche deliberato dagli organi istituzionali del medesimo socio la cui copia resa conforme dalle citate delibere saranno acquisite dall'organo amministrativo dell'incorporante) assestare in via definitiva tale partecipazione al 43,5% del capitale *post* fusione tramite aumento di capitale a pagamento, senza sovrapprezzo, tramite azioni aventi caratteristiche di godimento coincidenti con quelle delle altre azioni di cui alla categoria B di detto socio in circolazione al momento della loro emissione, ad un prezzo di emissione pari al loro valore minimale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, c. 5, codice civile, da offrirsi in sottoscrizione a detto socio con termine finale di sottoscrizione entro e non oltre il 31-12-2017;

- che l' eventuale attività non protetta di cui alle prospettate modificazioni statutarie riferite al TUSPP, comprendente anche l' attività dei servizi pubblici locali d' interesse generale attribuiti con procedure competitive (escluso il servizio di distribuzione gas naturale di cui alla categoria di azioni C) interesserà le categorie di azioni A e B, ed atteso che ogni plusvalenza o minusvalenza patrimoniale (di qualsiasi natura) riferita alle infrastrutture strumentali al servizio di distribuzione gas naturale è di esclusiva competenza della categoria di azioni C;
- che si applicheranno le disposizioni dell' art. 5, c. 9, d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
- che si applicheranno – tra le altre – le disposizioni dell'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. c) e dell'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), TUSPP;
- che l'incorporata occupa meno di n. 15 dipendenti;
- del contenuto del *protocollo d'intesa* firmato il 27/10/2016 previa approvazione degli organi amministrativi delle due società di cui trattasi, risulta subordinato al *decisum* dei massimi consessi degli enti locali, quale protocollo acquisito in atti che costituisce, *per relationem*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- che l' organo amministrativo dell' incorporante ha deliberato sull' argomento della fusione, in via d' impulso, come da delibera del 21/10/2016 e che l' organo volitivo della incorporante ha deliberato sull' argomento della fusione, in via d' impulso, come da delibera del 7/12/2016;
- che l' organo amministrativo dell' incorporata ha deliberato sull' argomento della fusione, in via d' impulso come da delibera del 24/10/2016 e che l' organo volitivo della incorporata ha deliberato sull' argomento della fusione, in via d' impulso come da delibera del 19/12/2016;
- che sussistono le delibere di Giunta comunale del Comune di Controguerra n. 135 del 30/10/2016; del Comune di Sant' Omero n. 122 del 30/11/2016; del Comune di Crognaleto n. 134 del 28/11/2016; del Comune di Colonnella n. 71 del 2/12/2016; del Comune di Nereto del 2/12/2016; del Comune di Bellante n. 154 del 5/12/2016, acquisite in atti;

noto,

- che la fusione omogenea per incorporazione avverrà ai valori nominali;
- che ai fini della fusione di cui trattasi, sulla base degli artt. da 2501 a 2505 – *quater* codice civile, sussistendo l'unanimità dei soci ed attesa la presenza di tutti i soci all'assemblea straordinaria di fusione, la situazione patrimoniale sarà quella (ai sensi dell'art. 2501–*quater*, comma 2) al 31/12/2016, rinunciando ai termini prescritti dagli articoli anzidetti (ed in particolare degli artt. 2501 – *ter*, ultimo comma e 2501 – *septies*, primo comma) rinunciando altresì alla relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501–*quinquies*, ultimo comma e alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies*, ultimo comma;
- che né l'incorporante né l'incorporata detengono azioni proprie o hanno emesso prestiti obbligazionari o patrimoni dedicati o azioni diverse da quelle ordinarie;
- che sulla base dell'operazione di fusione di cui trattasi, l'incorporante subentrerà al contratto di servizio in essere presso l'incorporata, nelle more della gara d'Atem di cui al dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*);

- che questo Comune partecipa al capitale di COSEV Servizi s.p.a. per una percentuale pari al 22.471%;
- che questo ente locale partecipa al capitale di Poliservice s.p.a. per una percentuale pari al 9,744%;
- che entrambe le sopraccitate società non hanno in corso processi di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali o prestiti obbligazionari o categorie di azioni o strumenti finanziari o patrimoni destinati o detengono azioni proprie;
- che con l'Assemblea ordinaria dei soci di COSEV Servizi s.p.a. anzidetta e di Poliservice s.p.a. anzidetta, è stata formulato da tale organo volitivo l'impulso all'operazione di cui trattasi con incorporante Poliservice s.p.a. e con incorporata COSEV Servizi s.p.a.;
- che sotto il profilo endoprocedimentale, la *lex specialis*, all'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. «e» e «g», d.lgs. 267/2000 (TUEL) statuisce che «2] Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali : [...]; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; [...]; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza»;
- che COSEV Servizi s.p.a. è quindi attiva nei servizi pubblici locali d'interesse generale, a rete, settori speciali, per i quali gode di diritti di esclusiva;
- che Poliservice s.p.a. è attiva nei servizi pubblici locali d'interesse generale, settore ordinari, a rete e non, per i quali gode di diritti esclusivi o speciali;
- che sotto il profilo del diritto speciale di settore si applicano per l'incorporata le disposizioni a valere dal d.lgs. 164/2000 (Letta) sino al regolamento di cui al dMSE 226/2011 (decreto gare) e quindi al d.l. 145/2013, art. 1, c. 16, convertito con modifiche dalla l. 9/2014, noto che il decreto “del fare” di cui al d.l. 69/2013 convertito con modifiche in l. 98/2013, all'art. 4 (*Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti*) non interessa il caso di specie, attratto invece (detto settore) alla legge di bilancio 2017 di cui alla l. 232/2016, come da art. 1, c. 453;

preso atto,

- che è stata prodotta la *Relazione tecnica-economica* del 19/10/2016, composta da capitoli XII per un totale di n. IX+157 pagine, acquisita in atti e che, come tale *per relationem*, costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanzialmente della presente delibera (Allegato B) ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione, dell'art. 3 recante *Motivazione del provvedimento*, l. 241/1990 e dell'art. 1, c. 553, d. lgs. 147/2013;
- che i valori di fusione saranno quelli di libro delle rispettive società;
- che in detta *Relazione* il cap. I è rubricato *Il contesto*; il II è rubricato *Le criticità*; il III è rubricato *Il procedimento*; il IV è rubricato *La governances*; il V è rubricato *Il management apicale e dei dirigenti di funzione*; il VI è rubricato *Il benchmarking*; il VII è rubricato *Il personale*; l'VIII è rubricato *Il rischio*; il IX è rubricato *L'Ati*; il X è rubricato *L'operazione in esame sotto il profilo Antitrust*, l'XI è rubricato *Sulle categorie di azioni*; il XII è rubricato *I benefici*;
- che tenendo conto che i soci dell'incorporata (così come già precisato) sono anche tutti soci dell'incorporante (ed atteso che in quest'ultima sussiste la presenza di altri soci), i soci di COSEV Servizi s.p.a., tenendo conto che anche l'incorporante dispone di un oggetto sociale la cui attività è rivolta ai servizi pubblici locali d'interesse generale a rete e non, esercitano i loro diritti ai sensi dell'art. 2437 codice civile, manifestando l'interesse a dare luogo all'operazione di finanza straordinaria di cui trattasi, rinunciando ad ogni ipotesi di recesso in ragione del sovraordinato perseguimento dell'interesse pubblico riferito alla tutela della cittadinanza di riferimento rappresentata in via esponenziale da detti enti ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione e particolari di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3, l. 241/1990 e degli artt. 1, cc. 2 e 3; 5 e 6, d. lgs. 175/2016 e che, in tal senso, rinunciano alla stima della società incorporata e quindi delle correlate azioni ordinarie, in quanto tale valore ad oggi, alla luce delle disposizioni del dMSE 226/2011 e dell'insussistenza di ogni significativa

probabilità di aggiudicarsi la gara d'ambito territoriale minimale non può che coincidere con il valore di libro;

considerato,

- che l'operazione in esame non contrasta con il dettato della l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e che pertanto non sussistono ipotesi di abuso di posizione dominante sul mercato nazionale della distribuzione gas naturale o in una sua parte rilevante;
- che l'operazione in esame non dà luogo agli obblighi di comunicazione all'*Antitrust* di cui all'art. 16 (*Comunicazione delle concentrazioni*), c. 1, della citata l. 287/1990;
- che nessuna delle società interessate all'operazione di cui trattasi detiene partecipazioni nell'altra;
- che nessuno degli enti locali soci della incorporante e della incorporata è in dissesto finanziario;
- che l'incorporante non darà luogo ad una fusione a seguito di acquisizione con indebitamente (art. 2501-bis, codice civile);
- che l'incorporante subentrerà, a tutti gli effetti, nel contratto di servizio dell'incorporata;
- che ai sensi dell'art. 2504-bis, codice civile, in dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività in qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata;

ritenuto,

- che l'operazione di cui trattasi risulta – tra l'altro – coerente con gli obiettivi di cui al c. 553, art. 1, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale recita : «553] *A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato*»;
- necessario precisare che l'operazione di fusione di cui trattasi non modifica, di sé per sé, la misura percentuale della partecipazione del socio privato Abruzzo Servizi s.r.l. nella incorporante;
- che, in relazione al contenuto della precedente alinea, con le modifiche di statuto della incorporante connesse all'operazione di cui trattasi, al fine di non alterare i diritti ed i doveri di detto socio privato, vengono introdotte (così come già accennato) tre categorie di azioni e più esattamente le azioni di categoria A riferite agli enti locali *pre-fusione*; le azioni di categoria B riferite a detto socio privato non stabile, le azioni di categoria C riferite agli enti locali soci della incorporata;
- più agevole formulare sin da ora gli indirizzi sulle modifiche di statuto dell'incorporante da approvarsi contestualmente alla delibera di assemblea straordinaria di fusione in correlazione : (i) al d.lgs. 175/2016 (TUSPP) ed al d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); (ii) alla disciplina delle categorie di azioni, come da allegato *dossier "Bozza di Statuto sociale"*, il quale, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato C);
- che con tali modifiche, ai sensi del citato TUSPP, è introdotto il programma di valutazione del rischio da *default* e quindi la così detta filiera del rischio da *default*, gli strumenti di governo e la relativa relazione, le disposizioni sul reclutamento del personale in correlazione con il contenimento dei costi totali di funzionamento, l'attività ricompresa nella così detta attività non protetta e relativa disciplina, gli obblighi di separazione del ruolo del collegio sindacale rispetto al ruolo del revisore legale dei conti, il rispetto dell'equilibrio delle quote di genere

per gli organi sociali collegiali, le verifiche sulle nomine di tutti gli organi sociali e dei componenti dell'Organismo di vigilanza a carico del responsabile della prevenzione della corruzione; gli obblighi per passare dal bilancio di previsione al piano di risanamento e connesse circostanze fattuali; le indennità fisse e variabili ai componenti dell'organo amministrativo;

- che circa gli indirizzi sui compensi fissi, ai sensi di legge, essi non potranno mai superare i relativi massimi stabiliti dalla legge speciale, ed atteso che, nel caso di specie, detti compensi saranno identici per i ruoli di e per il (diverso) ruolo di Amministratore delegato o di Amministratore unico, ciò precisato detto compenso fisso per tali tre figure sarà equiparato al compenso lordo minimale di un dirigente di funzioni, CCNL Confservizi;
- che circa gli indirizzi sui compensi variabili essi saranno attribuiti dall'Assemblea dei soci ai componenti dell'organo amministrativo ai sensi di legge, e comunque in misura non superiore al 30% dei compensi fissi in modo che fatto base pari a cento il monte totale di tali compensi variabili, essi saranno come tali attribuiti al 8% Presidente; al 18 % all'Amministratore delegato; al residuo 4% da dividersi in parti uguali agli altri amministratori con troncatura al terzo decimale, noto che detti compensi variabili saranno assegnati solo in presenza della sussistenza di un utile di esercizio *post* compensi variabili, previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del collegio sindacale e solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di competenza, e atteso che dovrà sussistere una adeguata proporzione tra il grado di raggiungimento dell'obiettivo e detto compenso variabile, noto che sotto un certo grado di raggiungimento del singolo obiettivo non sarà riconosciuto alcun compenso variabile;
- che fermo restando quanto precisato alla precedente linea sottoforma di indirizzi, sarà cura dell'assemblea dei soci dettagliare analiticamente la graduazione degli obiettivi ed aspetti connessi con riferimento : (i) all' incremento tra due esercizi consecutivi dell'autofinanziamento stretto (ammortamenti e utile netto di esercizio) più che proporzionale rispetto all' incremento del valore della produzione; (ii) all' incremento tra due esercizi consecutivi della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto all' incremento del valore della produzione; (iii) all' incremento tra due esercizi consecutivi della differenza percentuale tra il valore della produzione ed i costi totali di funzionamento al netto dei proventi ed al lordo delle imposte sul reddito, più che proporzionale; (iv) alla pluriennale riduzione del rapporto ogni due esercizi consecutivi tra i debiti a breve ed il valore della produzione rispetto al valore dell' esercizio anteriore a tale biennio; (v) del grado di raggiungimento degli obiettivi della carta del servizio RSU; (vi) *ibidem* degli strumenti di *governances* di cui all'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), d.lgs. 175/2016;
- che i compensi ai componenti del collegio sindacale rispetteranno quelli in essere al 31/12/2016, comprensivi delle operazioni di finanza straordinaria;
- che i compensi per il revisore legale dei conti sarà pari ad un terzo dei compensi del collegio sindacale;
- che i compensi per l' eventuale nomina del comitato esecutivo saranno esclusivamente in misura fissa, non eccedente la percentuale stabilita dal d.lgs. 175/2016 riferita al totale dei compensi fissi dell' organo amministrativo;
- che ai fini della *governances* le modifiche di statuto prospettate indicano, ai sensi di legge, il numero del consiglio di amministrazione collegiale o monocratico tra (nel complesso) 5, 3 e 1 ed atteso che la presenza del numero massimo di consiglieri sarà da ricollegarsi (previa motivazione da parte dell' assemblea dei soci) alla complessità della gestione con particolare riferimento ai due servizi pubblici locali d' interesse generale a rete di cui uno nel settore ambientale (RSU) e l' altro nel settore energetico (distribuzione gas naturale, anche in vista della relativa gara di cui al citato dMSE 226/2011); atteso la necessità di calmierare la misura dei corrispettivi ricevuti dagli enti locali soci per la gestione del citato servizio ambientale pur mantenendo *standards* di qualità elevati a favore dell' utenza in parallelo al perseguimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario (sui cui aspetti sono del resto correlati gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui alla citata indennità variabile), nonostante il calo di produzione dei rifiuti solidi urbani a livello provinciale e dei consumi di

gas naturale *pro-capite* ed atteso che la sommatoria dei servizi pubblici locali già in capo all' incorporante e poi all' incorporata rappresenta, di sé per sé, un fattore moltiplicativo della complessità gestionale *post funzione*;

constatato altresì,

- che sulla base delle disposizioni del titolo II, art. 7, cc. 5 e ss. del vigente statuto di Poliservice s.p.a., questo ente locale socio della medesima è stato invitato ad esercitare il diritto di prelazione ivi previsto sulla cessione delle azioni possedute dal socio COSEV Servizi s.p.a., ai valori di cui alla comunicazione del Presidente dell' organo amministrativo della citata Poliservice s.p.a., come da comunicazione inviata a questo ente locale del 16-03-2017, acquisita in atti e che *per relationem* costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato D), ai valori di prelazione ivi indicati, come da stima peritale asseverata in data 08/02/2017 a cura del professionista incaricato dott. Tiberio Aloisi, con valori al 30/6/2016 e successiva negoziazione ai sensi dell' art. 10, c. 2, 2° periodo, d.lgs. 175/2016;
- che in relazione al sopracitato diritto di prelazione di cui all' art. 7, cc. 5 e ss. dello statuto della Poliservice s.p.a. nella misura complessiva di n. 174.558 azioni possedute da COSEV Servizi s.p.a., su un totale di n. 922.457 azioni, di cui n. 500.000 detenute dalla complessità degli enti locali soci, preso atto del valore nominale per azione di euro 1,000, del valore di stima al 30/6/2016 delle azioni di proprietà COSEV Servizi s.p.a. nella Poliservice s.p.a. pari ad euro 1,282 e del valore di negoziazione ai sensi del TUSPP di euro 1,378, non sussiste l' interesse pubblico da parte di questo ente ad esercitare detto diritto di prelazione in quanto, ai sensi delle previsioni generali dell' art. 97 Costituzione e particolari di cui all' art. 3, l. 241/1990, tale misura risulta coerente con l'interesse pubblico perseguito da questo ente locale e, quindi, con le finalità di servizio ai sensi degli artt. 3, 13 e 122, c. 1, d.lgs. 267/2000 e con l' esercizio delle potestà di cui all' art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010;
- di avere fornito, in punto di fatto e di diritto, le più ampie motivazioni che stanno alla base della presente delibera, in simmetria informativa con il dettato generale dell' art. 97 Costituzione e particolare dell' art. 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990 (procedimento amministrativo);

acquisiti

- i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi del D.Lgs n. 267 del 2000;
- il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti;

ritenuto

- di dover provvedere in merito;

valutato

- ogni opportuno elemento;

Con la seguente votazione resa dai Consiglieri in termini di legge:

- n. 9 voti favorevoli, astenuti n. 3 (Candelori, Di Sabatino, Farinelli),

DELIBERA

- 1) di considerare quanto esposto nella precedente parte deliberativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di formulare gli indirizzi per l'operazione di fusione omogenea per incorporazione di COSEV Servizi s.p.a. da parte della Poliservice s.p.a., in stretta aderenza alla presente delibera ed allegata *Relazione tecnica-illustrativa*, tenendo conto delle date di approvazioni dei bilanci consuntivi 2016 come illustrato nella precedente parte narrativa;
- 3) di invitare il Sindaco e gli uffici competenti, all'esito dell'esame del progetto di fusione e della approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, a dar corso a tutti gli atti connessi e necessari all'operazione di fusione cui trattasi ed in particolare d'invitare il Sindaco

ad assumere nelle sedi istituzionali competenti tutti i provvedimenti civilistici finalizzati all'operazione di cui trattasi, in stretta coerenza con la platea degli indirizzi sopraccitati e con tutte le disposizioni di legge e norme applicabili;

- 4) di invitare gli organi amministrativi delle due società di cui trattasi a dare luogo ai confronti e alle attività operative necessarie alla realizzazione di tutte le fasi inerenti e connesse la detta fusione societaria omogenea per incorporazione;
- 5) di approvare gli indirizzi per le modifiche dello statuto della società incorporante anche ai fini del d.lgs. 175/2016, così come riportato nella precedente parte narrativa, a far data dal completamento dell'operazione di fusione;
- 6) che in relazione all'operazione di fusione di cui trattasi sarà cura degli organi istituzionali competenti delle due società non compiere alcuna azione che possa essere pregiudizievole nei confronti dell'altra parte, *pre* attivandosi in tal senso le consultazioni che la circostanza comporta;
- 7) che le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante (anche ai fini delle imposte sui redditi) a partire dalla data in cui si produrranno gli effetti reali della fusione e che quindi questi ultimi decorreranno dalla data in cui verrà effettuata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2504, c. 2, codice civile, l'iscrizione dell'atto di fusione presso l'Ufficio del registro delle imprese di Teramo in cui è iscritta la società incorporante;
- 9) che ai sensi dell'art. 2504-bis, codice civile, in dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata, ivi compreso al contratto di servizio in essere presso l'incorporata;
- 10) che ai fini della fusione, sulla base degli artt. da 2501 a 2505-*quater*, codice civile, la situazione patrimoniale sarà quella (ai sensi dell'art. 2501-*quater*, c. 2) al 31/12/2016, rinunciando ai termini prescritti dagli articoli anzidetti (ed in particolare dagli artt. 2501-*ter* ultimo comma e 2501-*septies*, primo comma), rinunciando altresì alla relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, ultimo comma e alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies*, ultimo comma;
- 11) che le procedure competitive per la ricerca del socio privato non stabile nella incorporante ne attribuivano un capitale pari al 48 per cento del totale e che nel tempo tale misura si è ridotta hanno via via comportato una riduzione di tale misura, è ritenuto ragionevole (così come sarà anche deliberato dagli organi istituzionali del medesimo socio) assestare in via tendenziale tale partecipazione al 43,5% del capitale *post* fusione tramite aumento di capitale a pagamento, senza sovrapprezzo, aventi caratteristiche di godimento a quelle delle altre azioni di cui alla categoria B di detto socio in circolazione al momento della loro emissione, ad un prezzo di emissione pari al loro valore minimale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 5, codice civile, da offrirsi in sottoscrizione a detto socio con termine finale di sottoscrizione entro il 31-12-2017;
- 12) che l'eventuale attività non protetta di cui alle prospettate modificazioni statutarie comprendente anche l'attività dei servizi pubblici locali d'interesse generale attribuiti con procedure competitive (escluso il servizio di distribuzione gas naturale il cui alla categoria di azioni C) interesserà le categorie di azioni A e B ed atteso che ogni plusvalenza o minusvalenza patrimoniale (di qualsiasi natura) riferita alle infrastrutture strumentali al servizio di distribuzione gas naturale è di esclusiva competenza della categoria di azioni C;

- 13) che in merito agli indirizzi sui compensi riferiti al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, al collegio sindacale, al revisore legale dei conti (atteso che potrà sussistere un solo amministratore delegato) si approvano gli indirizzi espressi nella parte narrativa, rimettendo, ai sensi di legge, ogni decisione di dettaglio all'assemblea dei soci anche in materia di eventuale comitato esecutivo (in percentuale alle indennità fisse dell'organo amministrativo) ed eventuale procuratore nell'esclusiva ipotesi dell'amministratore unico (in relazione all'indennità fissa di quest'ultimo);
- 14) di approvare: 1) la relazione tecnica-economica; 2) il protocollo d'intesa condizionato come sopra precisato;
- 15) di approvare: la stima peritale citata e gli atti/documenti connessi e conseguenti unitamente alla comunicazione al presidente di Poliservice s.p.a. (Allegat F) ai sensi del titolo II, art. 7, cc. 5 e ss. dello statuto di quest'ultima acquisita in atti, noto che il valore nominale di una azione Poliservice s.p.a. è pari ad euro 1,00; che il valore di stima peritale al 30/6/2016 delle azioni Poliservice s.p.a. nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a. è pari ad euro 1,282 che il valore negoziato è pari a 1,378 (Allegato E), fermi restando gli adeguamenti necessari del valore peritale, qualora le risultanze contabili del bilancio Poliservice S.p.A. al 31.12.2016 lo richiedano;
- 16) che in relazione al sopracitato diritto di prelazione di cui all'art. 7, cc. 5 e ss. dello statuto della Poliservice s.p.a. nella misura complessiva di n. 174.558 azioni possedute da COSEV Servizi s.p.a., su un totale di n. 922.457, di cui n. 500.000 detenute dalla complessità degli enti locali soci al valore di euro 1,378 cadauna azione rispetto al valore di libro di euro 1,00, non sussiste, per quanto motivato nella precedente parte narrativa, l'interesse pubblico da parte di questo ente ad esercitare detto diritto di prelazione.
- 17) di autorizzare la cessione delle azioni COSEV Servizi s.p.a. detenute in Poliservice s.p.a. di cui trattasi al valore di negoziazione pari ad Euro 1,378 per azione, dando mandato al legale rappresentante di COSEV Servizi s.p.a. per il compimento di tutti gli atti necessari alla cessione delle azioni in argomento.

Con successiva votazione resa in termini di legge, che riproduce il medesimo esito della precedente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 2000.

I relativi allegati sono depositati presso l'Ufficio:

ALLEGATO (A) - Protocollo d'intesa firmato il 27/10/2016;

ALLEGATO (B) - Relazione tecnica-economica del 19/10/2016;

ALLEGATO (C) - Bozza di Statuto sociale anche ai fini del DLgs. 175/2016;

ALLEGATO (D) - Comunicazione del legale rappresentante di Poliservice S.p.a.

inviata a questo ente locale del 16-03-2017;

**ALLEGATO (E) - Stima peritale asseverata redatta dal Dott. Tiberio Aloisi del
08/02/2017;**

**ALLEGATO (F) - Atti/documenti connessi e conseguenti all'operazione di cessione
delle azioni di Cosev Servizi S.p.a. detenute in Poliservice S.p.a..**

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 38 ad oggetto: Delibera d' indirizzo: (a) per la cessione delle azioni di Poliservice s.p.a. nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a.; (b) di rinuncia all'esercizio del diritto di opzione in quanto socio di Poliservice s.p.a. sulla cessione delle azioni di Poliservice s.p.a. nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a.; (c) per la operazione di fusione omogenea per incorporazione di COSEV Servizi s.p.a. da parte di Poliservice s.p.a.; (d) di modifiche di statuto di Poliservice s.p.a. sia con riferimento al d. lgs. 175/2016 sia post fusione con particolare riferimento alle categorie di azioni; (e) al ripristino della misura primigena assestata del socio privato di Poliservice s.p.a. con rinuncia al diritto di opzione; (f) in materia di contenimento dei costi totali di funzionamento post fusione; (g) compensi agli organi sociali post fusione..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 30-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto a condizione che:

- venga preventivamente definito il rapporto di concambio, la tipologia ed il valore delle azioni che il Comune di Sant'Omero verrà a detenere nella società Poliservice Spa a termine del processo di fusione;
- a seguito della definizione del rapporto di concambio di cui in precedenza il progetto di fusione venga nuovamente sottoposto all' attenzione del consiglio comunale;
- successivamente al concretizzarsi dell' operazione di fusione, il servizio di distribuzione del gas naturale venga affidata, alla scadenza, con gara ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Sant' Omero Lì 30-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 36 del 04-12-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

☒ ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE